

Deliberazione n. 1530

Adottata dal Direttore Generale in data 16.12.2022

OGGETTO: Approvazione e presa d'atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu e la Società Prestitalia S.p.A. in materia di contratti di finanziamento.  
**Validità dal 01.11.2022 al 31.10.2027.**

*PDEL/2022/1579*

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 16.12.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

---

Il Direttore Generale	Dott.ssa Agnese Foddis
Coadiuvato da	
Direttore Amministrativo	Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario	Dott. Raimondo Pinna
	S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

---

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS "G. Brotzu"

SI NO X

---

*Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne*

- PREMESSO** che in data 10.10.2022 con nota prot. PG/2022/19654 la Società Prestitalia S.p.A. ha chiesto la stipula di una convenzione per finanziamenti di delegazioni di pagamento mediante trattenuta sugli stipendi dei dipendenti di questa Azienda.
- PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane.
- VISTA** la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritta da entrambi i Rappresentanti Legali.
- RITENUTO** pertanto di approvare e prendere atto della convenzione con la Società Prestitalia S.p.A. per finanziamenti di delegazioni di pagamento mediante trattenuta sugli stipendi dei dipendenti di questa Azienda.
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

*Per i motivi esposti in premessa:*

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare e prendere atto della convenzione con la Società Prestitalia S.p.A. per finanziamenti di delegazioni di pagamento mediante trattenuta sugli stipendi dei dipendenti di questa Azienda, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di trasmettere la presente deliberazione alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario  
Dott. Raimondo Pinna

**CONVENZIONE  
IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO  
Tra**

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu codice fiscale e P. IVA 02315520920 di seguito "Amministrazione", con sede legale in Cagliari Piazzale A. Ricchi, 1 nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis in qualità di Legale Rappresentante

**E**

PRESTITALIA SPA società a Socio Unico, con sede in Bergamo, Via A. Stoppani n. 15 con Cod. Fisc. e iscrizione al Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. di BERGAMO n. 01464750668, e iscrizione all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D. Lgs. 385/93 con il n. 60, Abi 32334.5, appartenente al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo con partita IVA 11991500015, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, rappresentata dal Dott. CESARE COLOMBI, -----

----- in qualità di Direttore Generale delegato a rappresentare l'anzidetto Istituto PRESTITALIA SPA, giusta procura speciale rilasciata dal Notaio Dott. RITA BOSI il 25/05/2015 Repertorio n. 29.964 Raccolta n. 2.229 Registrato in Bergamo 1 il 27/05/2015 al n. 16815 serie 1T

**premesse che**

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall'Amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

**visti**

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione

del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

**convengono e stipulano quanto segue**

#### **Art. 1**

##### **(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)**

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

4. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.

5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

#### **Art. 2**

##### **(Beneficiari)**

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale.

2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

**Art. 3**  
**(Trattenute stipendiali)**

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

**Art. 4**  
**(Versamenti delle trattenute stipendiali)**

I versamenti delle trattenute verranno operati dall'ARNAS G. Brotzu, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN IT2200306912711100000018266 intestatario PRESTITALIA SpA, o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

**Art. 5**  
**(Oneri amministrativi)**

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.

2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva.

3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

**Art. 6**  
**(Versamento degli oneri amministrativi)**

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

**Art. 7**  
**(Estinzione e rinnovo del finanziamento)**

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.
2. Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del debito.
3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

**Art. 8**  
**(Durata)**

1. La presente convenzione entra in vigore dal mese di novembre 2022 e si intende valida fino a tutto il mese di ottobre 2027 con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

**Art. 9**  
**(Recesso)**

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

**Art. 10**  
**(Attività dell'Istituto)**

1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "*Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese*".

2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della

documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

#### **Art. 11 (Comunicazioni dell'Istituto)**

1. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sottoindicate voci:

- a) nominativo debitore;
- b) importo lordo e netto erogato;
- c) numero rate;
- d) importo mensile rata;
- e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.;
- f) decorrenza e scadenza finanziamento.

2. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

3. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Istituto dovrà inviare, tramite pec, un'apposita comunicazione, ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

4. L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

#### **Art. 12 (Trattamento dei dati personali)**

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

**Art. 13**  
**(Registrazione in caso d'uso)**

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

.....

Per l'Istituto

Per l'Amministrazione

.....  
Firmato digitalmente da:  
Cesare Colombi  
Data: 14/11/2022 10:44:41

.....



FODDIS  
AGNESE  
Regione  
Autonoma  
della  
Sardegna  
22.11.2022  
13:14:33  
GMT+00:00